

AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SENZA BANDO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELL'IMPIANTO EQUESTRE DI ROCCA DI PAPA PRESSO I PRATONI DEL VIVARO	
CHIARIMENTI	
QUESITO	essendo la ns. società qualificata in OG1 - Classifica IV, volevamo avere conferma della possibilità di partecipare alle suddette manifestazioni di interesse per i lavori di cui in oggetto, Lotto 1A e 1B subappaltando per intero (100%) le categorie scorporabili OS3-OS28-OS30 e coprendole con la categoria prevalente
RISPOSTA	Con riferimento al quesito formulato, si chiarisce che, ai fini della presente indagine di mercato e ferma restando la disciplina puntuale che sarà contenuta nella successiva lettera di invito e nel disciplinare di gara, l'operatore economico in possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 classifica IV può manifestare interesse per entrambi i lotti, trattandosi di classifica astrattamente capiente rispetto all'importo complessivo dei lavori indicato nell'avviso. Resta tuttavia fermo che il possesso della sola categoria OG1, anche in classifica capiente rispetto all'importo complessivo dell'appalto, non abilita l'operatore economico all'esecuzione diretta delle lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili OS3, OS28 e OS30, ove non in possesso delle relative qualificazioni. Pertanto, l'operatore economico che non sia qualificato nelle predette categorie scorporabili potrà partecipare alla successiva procedura di gara solo dichiarando, nei modi e nei termini che saranno previsti dalla lettera di invito e dal disciplinare, il ricorso al subappalto delle lavorazioni OS3, OS28 e OS30 in favore di soggetti qualificati, ovvero ricorrendo ad altro istituto consentito dalla normativa vigente e dalla lex specialis, quale raggruppamento temporaneo, consorzio o avvalimento. Il subappalto dovrà essere dichiarato in sede di offerta, sarà soggetto ad autorizzazione della stazione appaltante e potrà essere eseguito esclusivamente da operatori economici qualificati per le lavorazioni subappaltate, nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e della documentazione di gara. Resta fermo che la presente risposta è resa nell'ambito della fase preliminare di indagine di mercato. La verifica definitiva del possesso dei requisiti, della capienza della categoria prevalente e della corretta qualificazione dell'operatore economico sarà effettuata nella successiva procedura di gara sulla base della lettera di invito, del disciplinare, degli importi per categoria risultanti dal progetto esecutivo e della normativa vigente.
QUESITO	in merito alla procedura in oggetto si chiede se la nostra impresa essendo in possesso di SOA OG1 III-BIS - OG10 I - OG11 I - OS28 II - OS30 I può partecipare ad entrambi i lotti 1A e 1B
RISPOSTA	Con riferimento al quesito formulato, si chiarisce che, ai fini della presente indagine di mercato e ferma restando la disciplina puntuale che sarà contenuta nella successiva lettera di invito e nel disciplinare di gara, l'operatore economico in possesso di attestazione SOA OG1 classifica III-bis può manifestare interesse per entrambi i lotti, trattandosi di classifica astrattamente capiente rispetto all'importo complessivo dei lavori indicato nell'avviso, pari a € 977.364,48 IVA esclusa. Quanto alle categorie scorporabili, si rileva che l'avviso individua, allo stato, le categorie OS3, OS28 e OS30, precisando che gli importi per singola categoria, le percentuali, le classifiche richieste, la qualificazione obbligatoria e la disciplina del subappalto saranno puntualmente indicati nella successiva lettera di invito e nel disciplinare di gara. Pertanto, il possesso delle categorie OS28 classifica II e OS30 classifica I potrà essere valutato ai fini della qualificazione per le corrispondenti lavorazioni, nei limiti della capienza delle classifiche possedute rispetto agli importi delle relative categorie per il lotto o per i lotti di interesse.

Con riferimento alla categoria OS3, non posseduta autonomamente dall'operatore economico, il possesso della categoria OG11 classifica I potrà essere valutato, nei limiti della classifica posseduta, ai fini della copertura delle lavorazioni impiantistiche riconducibili alla OS3, ove la classifica risulti capiente rispetto all'importo delle relative lavorazioni. In mancanza di capienza o di qualificazione sufficiente, l'operatore dovrà ricorrere agli strumenti consentiti dalla normativa vigente e dalla lex specialis, quali raggruppamento temporaneo, avvalimento o subappalto nei confronti di soggetto qualificato, nei limiti previsti dal D.Lgs. 36/2023. Resta fermo che la presente risposta è resa nella fase preliminare di indagine di mercato. La verifica definitiva del possesso dei requisiti, della capienza delle classifiche SOA e della corretta qualificazione dell'operatore economico sarà effettuata nella successiva procedura di gara sulla base della lettera di invito, del disciplinare, degli importi per categoria risultanti dal progetto esecutivo e della normativa vigente.
QUESITO con riferimento all'oggetto, la scrivente, carente della categoria scorporabile OS3 I chiede se è possibile partecipare alla procedura essendo in possesso della categoria prevalente OG1 classifica V che copre il totale importo dei lavori e essendo inoltre in possesso delle categorie OS28 e OS30 nelle classifiche richieste nel bando
RISPOSTA Con riferimento al quesito formulato, si chiarisce che, ai fini della presente indagine di mercato e ferma restando la disciplina puntuale che sarà contenuta nella successiva lettera di invito e nel disciplinare di gara, l'operatore economico in possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 in classifica capiente rispetto all'importo complessivo dei lavori del lotto o dei lotti per cui intende concorrere può manifestare interesse anche qualora non sia autonomamente qualificato nella categoria scorporabile OS3. Resta tuttavia fermo che l'operatore economico privo della qualificazione nella categoria OS3 non potrà eseguire direttamente le relative lavorazioni, dovendo, in sede di successiva procedura di gara, dichiarare il ricorso al subappalto per le lavorazioni OS3 in favore di soggetto qualificato, ovvero ricorrere ad altro istituto consentito dalla normativa vigente e dalla lex specialis, quale raggruppamento temporaneo, consorzio o avvalimento, nei limiti previsti dal D.Lgs. 36/2023. La categoria OG1 in classifica capiente può quindi rilevare ai fini della partecipazione, ma non abilita l'operatore economico non qualificato in OS3 all'esecuzione diretta delle lavorazioni riconducibili a tale categoria. Resta altresì fermo che, in caso di ricorso al subappalto, il subappaltatore dovrà essere qualificato per le lavorazioni da eseguire e il subappalto dovrà essere dichiarato e autorizzato secondo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e dalla documentazione di gara. La presente risposta è resa nell'ambito della fase preliminare di indagine di mercato. La verifica definitiva del possesso dei requisiti e della corretta qualificazione dell'operatore economico sarà effettuata nella successiva procedura di gara, sulla base della lettera di invito, del disciplinare e della normativa vigente.
QUESITO con riferimento all'Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzato alla procedura negoziata telematica senza bando ex art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e recupero dell'impianto equestre di Rocca di Papa presso i Pratoni del Vivaro, si chiede un chiarimento in merito ai requisiti di qualificazione richiesti. Nello specifico, per i lotti: • Lotto 1A: OG1 prevalente classifica II, OS3 classifica I, OS28 classifica I, OS30 classifica I; • Lotto 1B: OG1 prevalente classifica II, OS3 classifica I, OS28 classifica I, OS30 classifica I; Si chiede di confermare se il possesso della categoria OG11 classifica II consenta l'assorbimento delle categorie scorporabili OS3, OS28 e OS30, ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni applicabili in materia di qualificazione SOA. Si chiede pertanto di precisare se un operatore economico in possesso della categoria OG11 possa partecipare alla procedura senza possedere singolarmente le qualificazioni nelle categorie OS3, OS28 e OS30

RISPOSTA

Con riferimento al quesito formulato, si chiarisce che, ai fini della presente indagine di mercato e ferma restando la puntuale disciplina che sarà contenuta nella successiva lettera di invito e nel disciplinare di gara, il possesso di attestazione SOA nella categoria OG11, in classifica adeguata, può essere ritenuto idoneo a comprovare la qualificazione dell'operatore economico per l'esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie specialistiche impiantistiche OS3, OS28 e OS30, nei limiti della classifica posseduta.

Pertanto, un operatore economico in possesso di attestazione SOA OG11 classifica II può manifestare interesse e, ove invitato, partecipare alla successiva procedura anche senza possedere separatamente le attestazioni SOA nelle categorie OS3, OS28 e OS30, purché la classifica OG11 posseduta sia capiente rispetto agli importi delle predette lavorazioni impiantistiche richieste per il lotto o per i lotti di interesse.

Resta fermo che la categoria OG11 non assorbe né sostituisce la qualificazione nella categoria prevalente OG1. L'operatore economico dovrà quindi essere comunque qualificato anche per la categoria OG1, in classifica adeguata al lotto o ai lotti per cui manifesta interesse, ovvero partecipare nelle forme consentite dal D.Lgs. 36/2023 mediante raggruppamento temporaneo, consorzio, avvalimento o altro istituto ammesso dalla normativa vigente e dalla lex specialis.

Si precisa, infine, che la presente risposta è resa nell'ambito della fase preliminare di indagine di mercato. La verifica definitiva del possesso dei requisiti sarà effettuata nella successiva procedura di gara secondo quanto previsto dalla lettera di invito, dal disciplinare e dalla normativa vigente.